



COMUNE DI LOZZO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ PREFERENZIALE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23-BIS DEL D.L. 112 DEL 25/06/08. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA L. 133 DEL 06/08/08, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL D.L. 135 DEL 25/09/09.

L'anno duemilanove addì trenta del mese di ottobre alle ore 19:15 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	MANFREDA Mario	Sindaco		X
2.	PIAZZA Apollonio	Assessore		X
3.	BALDOVIN Cristian	Assessore		X
4.	ZANELLA Miriam	Assessore		X

Assiste il Segretario Comunale: **Dott. MOLINARI Mario**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Dott. MANFREDA Mario** nella qualità di Sindaco ed espone l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La presente proposta di delibera è un atto di indirizzo e pertanto non soggetta a pareri di cui all'art.49 - comma 1 - del T.U.E.L. n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge n. 36/1994 (c.d. Legge Galli), ora sostituita dal testo unico in materia ambientale D.Lgs. 152/2006, disponeva, all'art. 8, che i servizi idrici dovessero essere organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dalle Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della summenzionata Legge;
- il successivo art. 9 disponeva che i comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale come sopra determinato, avevano l'obbligo di organizzare, entro sei mesi dall'individuazione dell'ambito stesso, la gestione del Servizio Idrico Integrato nelle forme allora previste dalla Legge 142/1990 e s.m.i.;
- In ossequio alla normativa sopra citata, la Regione Veneto, con Legge Regionale n. 5/1998, ha individuato tali ambiti, tra cui l'Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto", comprendente la quasi totalità del territorio della provincia di Belluno;
- l'art. 3 della L.R. sopra citata dispone che, al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito devono istituire l'Autorità d'Ambito, la quale è l'ente pubblico preposto a garantire, nelle forme previste dalla normativa vigente, la gestione del servizio stesso;
- con riferimento all'Alto Veneto, i comuni e la provincia appartenenti hanno determinato di scegliere, quale strumento attuativo della norma regionale, la forma della convenzione per la cooperazione approvata in data 20/04/1999.

Ricordato che:

- i Comuni membri dell'A.A.T.O. "Alto Veneto", hanno, a suo tempo, singolarmente e collegialmente – in particolare con le delibere dell'Assemblea d'Ambito del 27/06/03 e del 22/12/03 – valutato le ipotesi relative all'affidamento del Servizio Idrico Integrato, pervenendo alla constatazione che le caratteristiche sociali, geomorfologiche ed economiche del territorio di riferimento si riflettevano in limiti informativi e infrastrutturali, nonché in vincoli nell'erogazione del servizio tali da rendere scarsamente efficace e duttile il ricorso al mercato;
- le modalità dell'affidamento del servizio sono state oggetto di verifica da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, la quale con nota del 15/04/09, prot. 23177/09/VILA/V22, ha attestato che le stesse sono, come pochi altri casi nel territorio nazionale, pienamente conformi alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza in materia;

Considerato che:

- l'attuale formula di gestione c.d. "in house", selezionata sulla base delle premesse di cui al precedente punto, ha dimostrato la capacità del sistema locale di rispondere alla specificità del territorio, delle sue infrastrutture e delle esigenze del relativo servizio in maniera efficace ed efficiente, soprattutto sotto il profilo del superamento delle carenze e delle asimmetrie informative, principali cause impedienti una rapida industrializzazione del servizio;
- la storia del territorio dell'A.T.O. "Alto Veneto" dimostra che la *governance* diretta dello stesso, con riguardo ai servizi a rete, permette di abbreviare i tempi necessari a colmare il divario infrastrutturali nel quale si manifesta principalmente la marginalità del territorio bellunese.

Preso atto:

- dell'intervento normativo di cui all'art. 23-bis del D.L. 112 del 25/06/08, convertito con modificazioni con la L. 133 del 06/08/08, e successivamente ulteriormente modificato dall'art. 15 del D.L. 135 del 25/09/09, nel quale si prefigura la possibilità di esperire la gara per l'affidamento del S.I.I. secondo le regole comunitarie.

Condiviso:

- il principio secondo il quale il S.I.I., per le sue valenze soggettive e collettive, debba essere oggetto di attento presidio degli assetti e delle strategie locali.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI palesi favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. di confermare l'intenzione già manifestata di mantenere, nel rispetto delle regole comunitarie e nazionali, le scelte a suo tempo operate, indicando, per l'effetto, all'A.A.T.O. "Alto Veneto", nonché alla società partecipata BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., quale percorso prioritario e preferenziale per l'affidamento del servizio, l'attuazione delle procedure previste per il ricorso all'"in house" indicate dall'art. 23-bis, comma 3, del D.L. 112 del 25/06/08, convertito con la L. 133 del 06/08/08, come modificato dall'art. 15 del D.L. 135 del 25/09/09, previo ottenimento del parere di competenza da parte dell'Autorità Garante per la concorrenza e del mercato, nell'ottica di garantire – in ossequio al principio condiviso in premessa – la *governance* del servizio stesso completamente in mano pubblica.
2. di dare atto che la suddetta proposta di delibera è un atto di indirizzo e pertanto non soggetta a pareri di cui all'art.49 – comma 1 – del T.U.E.L. n.267/2000.
